

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 6 – Articolo 4) .....	17
Missioni vevoli nella seduta del 10 dicembre 2003 .....	3	(Sezione 7 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	18
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato) .....	3, 4	(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	19
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 9 – Articolo 7) .....	21
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 10 – Articolo 8) .....	21
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	4	(Sezione 11 – Articolo 9 ed annessa tabella n. 9) .....	22
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 12 – Articolo 10 ed annessa tabella n. 10) .....	27
<b>Disegno di legge S. 2513 (approvato dal Senato) n. 4490</b> .....	5	(Sezione 13 – Articolo 11) .....	29
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	5	(Sezione 14 – Articolo 12) .....	29
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	5	(Sezione 15 – Articolo 13) .....	31
(Sezione 3 – Articolo 1 ed annessa tabella n. 1) .....	7	(Sezione 16 – Articolo 14) .....	32
(Sezione 4 – Articolo 2, annessa tabella n. 2 e relative proposte emendative) .....	8	(Sezione 17 – Articolo 15) .....	32
(Sezione 5 – Articolo 3) .....	16	(Sezione 18 – Articolo 16) .....	33
		(Sezione 19 – Articolo 17 ed annessi quadri generali riassuntivi) .....	34
		(Sezione 20 – Articolo 18, annesse tabelle A e B ed allegati nn. 1 e 2) .....	34
		(Sezione 21 – Articolo 19) .....	37

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli  
nella seduta del 10 dicembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Gasparri, Giordano, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palmieri, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 9 dicembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTULLI: « Disposizioni per l'inquadramento del personale laureato medico ed odontoiatrico universitario nel ruolo di ricercatore confermato » (4545);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni in materia di cinematografia » (4546).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 10 dicembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 » (4547).

Sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dal Senato.**

In data 10 dicembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2594.— « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica » (*approvato dal Senato*) (4548).

Sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 5 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 4 dicembre 2003, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2003 (doc. XLVIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 3 dicembre 2003, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea MANCUSO ed altri n. 9/4198/1 e LABATE ed altri n. 9/4198/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2003, concernenti il divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (321).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 gennaio 2004.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE S. 2513 — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006 (APPROVATO DAL SENATO) (4490)*

**(A.C. 4490 — Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 6.

*Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 6. 2.** (ex 4490/III/Tab. 6. 2.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri.

**(A.C. 4490 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEI PROVVEDIMENTI E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2004 e del disegno di bilancio per il 2004 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio,

rilevato che il disegno di legge finanziaria, delineando la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004, appare riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione,

considerato che in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione l'« armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali e che tale ambito è

altresì richiamato dall'articolo 119 della Costituzione che delinea, per regioni ed enti locali, un ambito di autonomia finanziaria di entrata e di spesa — comprensiva altresì della libertà di stabilire ed applicare tributi e del riconoscimento di un proprio patrimonio — da svolgere in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica,

ritenuto che detto coordinamento — come già precisato dalla I Commissione Affari costituzionali nei pareri espressi sulle leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003 — non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea e che la necessità di assicurare un coordinamento dell'intera finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari sembra trovare una sua legittimazione nel primo comma del richiamato articolo 117 della Costituzione, ove si fa espresso riferimento ai « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario » come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale,

ritenuto altresì che in tale contesto si colloca la legge finanziaria che, per le caratteristiche che le sono attribuite dalla normativa contabile, sembra rappresentare — come già rilevato dalla I Commissione nel parere sulla legge finanziaria per il 2002 e per il 2003 — la sede idonea per la costituzione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni, che le misure di carattere finanziario appaiono strumentali a finalità di sostegno in specifici settori, e che, per tali profili esse interessano sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato — e in particolare alle seguenti: « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *d*) della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », lettera *g*); « ordinamento civile », lettera *l*); « previdenza sociale lettera *o*); « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », lettera *s*); — sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative concorrenti Stato-regioni di cui all'articolo 117, terzo comma — in particolare: — « ricerca scientifica e tecnologica »; « tutela della salute »; « governo del territorio »; « protezione civile »; « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »; « ordinamento della comunicazione »; « commercio con l'estero »; « ordinamento sportivo »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

sia valutata l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 5, comma 11, che, nel prevedere l'applicabilità di disposizioni legislative adottate dalle regioni in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, appare contrastante con la ripartizione delle competenze legislative in materia tra lo Stato e le regioni stabilita dagli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, della Costituzione, come di recente interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 2003, che ha avuto ad oggetto proprio la disciplina della tassa automobilistica e dell'IRAP.

La I Commissione Affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e di bilancio pluriennale 2004-2006, C. 4490/A.

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge di finanziaria 2004, C. 4489/A:

10-bis.066 Tidei, \*10-bis.067 Zanella, \*10-bis.068 Zorzato, 10-bis.069 Milana, 10-bis.070 Montecchi, 10-bis.091 Michele Ventura, 10-bis.096 Alberto Giorgetti. 10-bis.0131 Paniz, .20.4 Del Bono, 20.5 Duilio, 20.6 Lolli, 20.7 Turco, 24-bis.9 Mauraudi, 56.12 Vigni, 61.1 Carlucci, \*67-bis.036 Martella e \*67.bis.037 Rosato,

ed esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A;

nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e pluriennale 2004-2006, C. 4490/A, contenuti nel fascicolo 1.

#### (A.C. 4490 – Sezione 3)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

#### TABELLA N. 1

#### STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

#### PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Politiche fiscali		
1.1	Entrate tributarie		
1.1.20	Altri tributi indiretti		
1.1.20.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>20.115.200.000</b>	<b>18.915.200.000</b>
		(20.054.200.000)	(18.854.200.000)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

**(A.C. 4490 – Sezione 4)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso

decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,

commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale

dello Stato » e « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree sottoutilizzate » e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria

generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità

naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti

unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, è stabilito in 150.

27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## TABELLA N. 2

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Ragioneria generale dello Stato		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.5	Oneri comuni		
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .....	<b>3.078.723.000</b> (3.154.000.000)	<b>3.078.723.000</b> (3.154.000.000)
6	Politiche fiscali		
6.1	<i>Spese correnti</i>		
6.1.1	Funzionamento		
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento .....	<b>1.275.734.901</b> (1.274.974.901)	<b>1.279.504.173</b> (1.278.744.173)
6.1.2	Interventi		
6.1.2.4	Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni .....	<b>1.500.000.000</b> (1.405.800.000)	<b>1.500.000.000</b> (1.405.800.000)
7	Guardia di finanza		
7.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
7.2.3	Investimenti		
7.2.3.1	Edilizia di servizio .....	<b>46.973.232</b> (-)	<b>48.973.232</b> (2.000.000)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 60.000.000;  
CS: - 60.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2. - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Interventi - Uffici giudiziari:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

**Tab. 2. 1.** (ex Tab. 2.28. e 4490/II/Tab. 5. 10.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 50.000.000;  
CS: - 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giu-*

*stizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.2.1 - Affari di giustizia - Spese correnti - Interventi - Spese di giustizia:

CP: + 50.000.000;  
CS: + 50.000.000.

**Tab. 2. 2.** (ex Tab. 2. 23. e 4490/II/Tab. 5. 5) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.2.1 - Affari di giustizia - Spese correnti - Interventi - Spese di giustizia:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

**Tab. 2. 3.** (ex Tab. 2. 29. e 4490/II/Tab. 5. 12.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.5.1 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Oneri comuni — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

**Tab. 2. 4.** (ex Tab. 2. 18. e 4490/II/Tab. 5. 6.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

**Tab. 2. 5.** (ex Tab. 2. 19. e 4490/II/Tab. 5. 9.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 20.000.000;  
CS: + 20.000.000.

**Tab. 2. 6.** (ex Tab. 2. 20. e 4490/II/Tab. 5. 8.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n.2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.2 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 8.** (ex Tab. 2. 21. e 4490/II/Tab. 5. 7.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.3.3 — Affari di giustizia — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. 2. 9.** (ex Tab. 2. 22. e 4490/II/Tab. 5. 13.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0. — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

**Tab. 2. 10.** (ex Tab. 2. 2., Tab. 2. 24 e 4490/II/Tab. 5. 2.) Mancini, Siniscalchi, Oliverio, Papaterra.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 Funzionamento

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1000.000;

3.1.5.17 — Tesoro Spese correnti — Oneri comuni — Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: - 3.000.000;  
CS: - 3.000.000;

4.1.1.0 Funzionamento

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000;

6.1.1.1 Funzionamento

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 14, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.3.1 — Beni librari e istituti culturali — Spese in conto capitale — Investimenti — Informatica di servizio:

CP: + 6.000.000;  
CS: + 6.000.000.

**Tab. 2. 7.** (nuova formulazione) Crosetto.

**(Approvato)**

**(A.C. 4490 — Sezione 5)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti — incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a soste-

gno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

**(A.C. 4490 — Sezione 6)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

**(A.C. 4490 – Sezione 7)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 5.**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti »

(interventi) e « Funzionamento », di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 7.000.000;  
CS: – 7.000.000.

1.2.3.3. – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese in conto capitale – Investimenti – Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 7.000.000;  
CS: + 7.000.000.

**Tab. 5. 1.** (ex 4490/II/Tab. 5. 1.) Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 6.000.000;  
CS: + 6.000.000.

**Tab. 5. 2.** (ex 4490/II/Tab. 5. 3.) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Lucidi, Grillini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 5.500.000;  
CS: - 5.500.000.

4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.500.000;  
CS: + 5.500.000.

**Tab. 5. 3.** (ex 4490/II/Tab. 5. 4.) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Lucidi, Grillini, Mancini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;  
CS: + 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.4. - Segretariato generale - Spese correnti - Funzionamento - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

3.1.1.5. - Segretariato generale - Spese correnti - Funzionamento - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

**Tab. 5. 4.** (ex Tab. 5. 1.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Realacci, Ruggeri, Pistone, Ruzzante, Valpiana.

**(A.C. 4490 - Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari

esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 6.

*Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 10.000.000;

CS: — 10.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

**Tab. 6. 2.** (ex 4490/III/Tab. 6. 2.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri.

*Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 500;

CS: — 500;

10.1.1.1. — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP + 500;

CS + 500.

**Tab. 6. 1.** (ex 4490/III/Tab. 6. 1.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri, Pistone.

**(A.C. 4490 – Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento

e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

**(A.C. 4490 – Sezione 10)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in

termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**(A.C. 4490 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

## TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO*La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (\*)*

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro .....	540.075.000	850.688.169	871.687.539
1.1	<i>Spese correnti</i> .....	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.1.0	Funzionamento .....	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.5	Residui passivi perenti .....	0	0	0
1.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3	Investimenti .....	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale .....	358.996.000	78.975.772	99.914.210
1.2.3.2	Fondo unico da ripartire .....	176.760.000	760.975.772	760.975.772
1.2.3.3	Beni mobili .....	89.000	131.674	131.674
1.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
1.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
2	Protezione della natura .....	117.919.013	138.907.762	184.057.462
2.1	<i>Spese correnti</i> .....	63.296.463	138.088.576	145.226.576
2.1.1.0	Funzionamento .....	3.519.463	12.468.728	12.468.728
2.1.2	Interventi .....	59.777.000	125.619.848	132.757.848
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette .....	25.000	30.780	30.780
2.1.2.2	Interventi diversi .....	258.000	3.356.970	3.356.970
2.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi ...	13.160.000	61.672.008	68.810.000
2.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali ....	2.741.000	4.835.327	4.835.327
2.1.2.5	Difesa del mare .....	43.593.000	55.724.771	55.724.771

(\*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della VIII Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione.

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
21.5	Oneri comuni .....	0	0	0
2.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
2.2	Spese in conto capitale .....	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3	Investimenti .....	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3.1	Parchi nazionali e aree protette .....	42.459.000	500.000	26.606.021
2.2.3.2	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità .....	371.000	0	347.679
2.2.3.3	Difesa del mare .....	5.677.000	0	5.677.000
2.2.3.4	Mezzi navali e aerei .....	5.881.000	0	5.881.000
2.2.3.5	Beni mobili .....	234.550	319.186	319.186
2.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
2.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
3	Qualità della vita .....	224.681.035	50.946.998	208.971.898
3.1	Spese correnti .....	53.030.035	35.107.021	36.135.921
3.2.10	Funzionamento .....	2.699.314	9.858.161	10.873.161
3.1.2	Interventi .....	50.330.721	25.248.860	25.262.760
3.1.2.1	Contributi in conto interessi .....	50.320.900	25.231.272	25.245.172
3.1.2.2	Manutenzione opere pubbliche .....	9.821	17.588	17.588
3.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
3.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
3.2	Spese in conto capitale .....	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3	Investimenti .....	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3.1	Piani disinquinamento .....	128.690.000	0	126.790.000
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo .....	16.425.000	0	16.425.000
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma .....	6.280.000	0	6.280.000
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie .....	16.030.000	15.575.991	18.899.991
3.2.3.5	Interventi per Venezia .....	4.177.000	0	4.177.000
3.2.3.6	Beni mobili .....	49.000	263.986	263.986
3.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
3.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
4	Ricerca ambientale e sviluppo .....	172.176.649	119.455.512	216.839.942
4.1	Spese correnti .....	9.446.059	92.470.935	93.152.610

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.1.1.0	Funzionamento .....	861.301	7.175.500	7.175.500
4.1.2	Interventi .....	8.584.758	85.295.435	85.977.110
4.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali .....	8.268.758	85.295.435	85.677.110
4.1.2.2	Risanamento e valorizzazione del territorio .....	316.000	0	300.000
4.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
4.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
4.2	Spese in conto capitale .....	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3	Investimenti .....	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3.1	Piani disinquinamento .....	1.400.000	0	900.000
4.2.3.2	Ricerca ambientale .....	860.000	0	860.000
4.2.3.3	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo .....	800.000	0	800.000
4.2.3.4	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico .....	5.487.000	0	5.000.000
4.2.3.5	Accordi ed organismi internazionali .....	28.500.000	26.859.245	28.000.000
4.2.3.6	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	126.492.590	0	88.002.000
4.2.3.7	Beni mobili .....	191.000	125.332	125.332
4.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
4.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
5	Salvaguardia ambientale .....	84.536.185	31.085.807	74.591.437
5.1	Spese correnti .....	13.512.907	30.328.514	32.697.759
5.1.1.0	Funzionamento .....	13.012.907	30.328.514	32.291.428
5.1.2	Interventi .....	500.000	0	406.331
5.1.2.1	Piani di disinquinamento .....	500.000	0	406.331
5.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
5.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
5.2	Spese in conto capitale .....	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3	Investimenti .....	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3.1	Piani disinquinamento .....	17.063.000	500.000	14.063.000
5.2.3.2	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico .....	42.628.671	0	21.573.385
5.2.3.3	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	11.200.000	0	6.000.000

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
5.2.3.4	Beni mobili .....	131.607	257.293	257.293
5.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
5.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
6	Difesa del suolo .....	412.595.112	43.131.711	281.022.506
6.1	Spese correnti .....	4.161.440	16.467.750	16.978.055
6.1.1.0	Funzionamento .....	1.661.644	15.746.850	16.257.155
6.1.2	Interventi .....	2.499.796	720.900	720.900
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche .....	2.499.796	720.900	720.900
6.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
6.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
6.2	Spese in conto capitale .....	408.433.672	26.663.961	264.044.451
6.2.3	Investimenti .....	407.194.171	26.663.961	262.804.950
6.2.3.1	Informatica di servizio .....	7.636	0	7.636
6.2.3.2	Difesa del suolo .....	194.031.000	25.972.488	97.799.488
6.2.3.3	Opere varie .....	34.872.000	0	30.500.000
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici .....	118.671.500	0	96.880.500
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo .....	58.891.885	0	36.358.853
6.2.3.6	Intese istituzioni di programma .....	567.000	0	567.000
6.2.3.7	Beni mobili .....	153.150	691.473	691.473
6.2.1.0	Oneri Comuni .....	1.239.501	0	1.239.501
6.2.10.1	Residui passivi perenti .....	1.239.501	0	1.239.501
7	Servizi interni del Ministero .....	85.620.492	119.326.750	151.424.749
7.1	Spese correnti .....	17.806.492	87.938.353	87.945.352
7.1.1.0	Funzionamento .....	5.272.492	14.581.630	14.588.629
7.1.2	Interventi .....	12.534.000	68.031.000	68.031.000
7.1.2.1	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici .....	11.413.000	63.161.000	63.161.000
7.1.2.2	Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente .....	1.121.000	4.870.000	4.870.000
7.2.5	Oneri Comuni .....	0	5.325.723	5.325.723
7.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale.	0	2.664.847	2.664.847
7.1.5.2	Residui passivi perenti .....	0	0	0
7.1.5.3	Fondo di riserva consumi intermedi .....	0	2.660.876	2.660.876

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.6	Trattamento di quiescenza integrale .....	0	0	0
7.1.6.1	Indennità .....	0	0	0
7.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3	Investimenti .....	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3.1	Informatica di servizio .....	645.000	653.200	653.200
7.2.3.2	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici .....	19.204.000	30.055.000	30.055.000
7.2.3.3	Risanamento e valorizzazione del territorio .....	47.013.000	0	32.091.000
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	879.000	492.200	492.200
7.2.3.5	Beni mobili .....	73.000	187.997	187.997
7.2.10	Oneri Comuni .....	0	0	0
7.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
	Totale .....	1.638.603.486	1.353.542.709	1.988.595.533

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

**(A.C. 4490 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo

21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, è fissato in 229 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,

alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

## TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	3 Opere pubbliche ed edilizia		
	3.2 <i>Spese in conto capitale</i>		
	3.2.3 Investimenti		
	3.2.3.5 Edilizia abitativa .....	<b>83.150.009</b> (41.833.009)	<b>83.150.009</b> (41.833.009)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

**(A.C. 4490 – Sezione 13)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle  
comunicazioni e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

**(A.C. 4490 – Sezione 14)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della  
difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:

- a) Esercito n. 12.183;
- b) Marina n. 3.000;
- c) Aeronautica n. 2.267.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 519;
- 2) Marina n. 470;
- 3) Aeronautica n. 340;
- 4) Carabinieri n. 504;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 210;
- 3) Aeronautica n. 132;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 74;
- 2) Aeronautica n. 10.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di asse-

gnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

**(A.C. 4490 – Sezione 15)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con

propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

**(A.C. 4490 – Sezione 16)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

**(A.C. 4490 – Sezione 17)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione e comunicazione » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale

di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.

**(A.C. 4490 – Sezione 18)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 16.

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 653.436.665.683 in termini di competenza ed in euro 673.595.043.779 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

**(A.C. 4490 – Sezione 19)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ANNESSI QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 17.***(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004, con le tabelle allegate.

---

Per il testo dei quadri generali riassuntivi trasmessi dal Senato si veda l'A.C. 4490.

**(A.C. 4490 – Sezione 20)****ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
ANNESSE TABELLE A E B ED ALLEGATI NN. 1 E 2  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****ART. 18.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute

nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di

bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di

ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,

per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette

modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio

tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

---

Per le tabelle A e B e per gli allegati nn. 1 e 2, ai quali la Commissione non ha apportato modificazioni, si veda l'A.C. 4490.

**(A.C. 4490 – Sezione 21)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 19.

*(Bilancio pluriennale).*

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.